

SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NORD OVEST

REGOLAMENTO PER L' AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI E PER L' ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina l'affidamento dei servizi legali, esclusi dalla applicazione del Codice dei Contratti, che si concretizzano, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 1 e 2, del Codice medesimo in:

- 1) rappresentanza legale dell'Ente da parte di un Avvocato, in procedimenti giudiziari dinanzi a tutte le Autorità Giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio;
- 2) consulenza legale fornita qualora vi sia un indizio concreto o una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un Avvocato.

Gli incarichi di assistenza, rappresentanza e difesa legale dell'Ente in giudizio, di cui al punto 1) vengono conferiti, stante l'assenza nella struttura dell'Ente del Servizio di Advocatura, ogni qualvolta si renda necessario far valere gli interessi e i diritti della SdS di fronte ad Organi giurisdizionali di ogni ordine e grado, ed in occasione di ogni singola vertenza.

Gli incarichi di consulenza di cui al punto 2) possono essere conferiti con i limiti e nel rispetto delle norme generali in materia di conferimento degli incarichi da parte della Pubblica Amministrazione.

Il presente Regolamento, nel disciplinare modalità e criteri di conferimento degli incarichi si conforma ai principi di trasparenza, concorrenza, economicità, efficacia, efficienza e imparzialità a cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.

ART. 2 - ELENCO

Per l'affidamento di incarichi legali di cui al precedente articolo è istituito apposito Elenco nel quale possono essere inseriti i professionisti, singoli o associati, in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) capacità a contrarre con la P.A; d) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- e) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni,
- f) iscrizione all'Albo Speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori

Potranno essere iscritti nell'Elenco gli Avvocati che non siano in possesso del requisito di cui al punto f), ma in tal caso ai professionisti potranno essere conferiti esclusivamente incarichi di consulenza.

L'Elenco è suddiviso in sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

- Sez. A) Contenzioso amministrativo
- Sez. B) Contenzioso civile
- Sez. C) Contenzioso penale
- Sez. D) Contenzioso lavoristico

L'Elenco è istituito mediante Avviso pubblico indetto con Decreto del Direttore. L'Avviso individua le modalità con cui i richiedenti dovranno dare dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti. L'Avviso individua altresì ogni altro elemento utile a comprovare il livello di competenza ed esperienza da valutare in relazione al conferimento degli specifici incarichi e le modalità con cui i candidati dovranno darne dimostrazione.

A conclusione della procedura di esame delle domande di iscrizione pervenute l'Elenco è approvato con Decreto del Direttore ed ha validità biennale.

I Professionisti ritenuti idonei vengono inseriti nell'elenco, ovvero nelle singole Sezioni, in ordine alfabetico. L'iscrizione nell'Elenco non costituisce in alcun modo graduatoria di merito.

ART. 3 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Gli incarichi di patrocinio legale vengono conferiti a seguito di Deliberazione della Giunta SdS, che su proposta del Direttore, stabilisce la costituzione in giudizio.

L'incarico di patrocinio legale è conferito dal Direttore, quale rappresentante legale dell'Ente, attraverso la sottoscrizione della procura alla lite, a seguito di determinazione del Dirigente Responsabile del Servizio AAGG, con la quale viene individuato il legale cui conferire l'incarico e viene altresì approvato lo schema di Disciplinare, con l'indicazione del compenso.

Gli incarichi di consulenza legale sono conferiti a seguito di Determinazione del Dirigente competente per materia, previa approvazione di apposito schema di Disciplinare, con indicazione del compenso.

L'individuazione del Professionista cui conferire di volta in volta l'incarico viene effettuata a seguito di procedimento di comparazione fra coloro che risultano inseriti nell'Elenco sulla base dei seguenti criteri:

- specifica competenza dell'incaricando in relazione alla peculiarità ed al contenuto dell'incarico
- esperienza dell'incaricando in relazione alla complessità e difficoltà dell'incarico
- casi di consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi identico o analogo oggetto
- principio di rotazione tra gli iscritti

Nell'ipotesi di parità di requisiti i professionisti potranno essere invitati a quantificare i compensi richiesti distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale

Al conferimento dell'incarico il professionista dovrà sottoscrivere apposito atto con il quale dichiara:

- L'inesistenza di conflitto di interessi in ordine al conferimento dell'incarico
- Di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, per tutta la durata del rapporto professionale instaurato, contro la Società della Salute ovvero contro gli enti facenti parte del Consorzio.

In casi eccezionali, di particolare complessità e che vertano su questioni che richiedono un elevato livello di specializzazione, non rinvenibile tra i professionisti inseriti nell'elenco, l'incarico potrà essere conferito a un professionista non inserito nell'elenco.

ART. 4 - COMPENSI

Prima del conferimento dell'incarico il Professionista dovrà rendere noto il livello di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili, dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico ed è tenuto a comunicare in forma scritta la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

Il compenso conseguentemente pattuito con la firma del Disciplinare di incarico potrà essere maggiorato nella misura massima del 20% solo in caso di motivi aggiunti ovvero di sopravvenute imprevedibili circostanze debitamente documentate.

Il compenso potrà essere decurtato nella misura del 30% in caso di estinzione o abbandono del giudizio.

Le ipotesi di cui sopra ed eventuali ulteriori e diverse ipotesi di maggiorazione o decurtazione del compenso dovranno essere comunque espressamente previste dal Disciplinare e le relative pattuizioni dovranno essere debitamente sottoscritte all'atto del conferimento dell'incarico.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni il legale incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato, ferma restando la responsabilità di quest'ultimo nei riguardi della SdS e la estraneità della SdS ai rapporti intercorrenti fra incaricato e domiciliatario.

Il professionista incaricato ha facoltà di rinunciare al mandato ricevuto per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'attività espletata, senza null'altro pretendere.

In caso di rinuncia al mandato senza giusta causa oppure di revoca del mandato allorché il professionista si sia reso responsabile di gravi inadempienze non è dovuto alcun compenso per l'attività espletata

ART. 5 - OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA INCARICATO

Il Disciplinare di incarico da sottoscrivere con il professionista dovrà espressamente prevedere i seguenti obblighi:

- l'obbligo di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo posta elettronica certificata;
- l'obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- Obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- Obbligo di attivare in caso di soccombenza della controparte, con conseguente condanna alle spese, le procedure per il recupero delle spese medesime.

ART. 6 - TENUTA DELL'ELENCO E DEL REGISTRO DEGLI INCARICHI GIUDIZIALI

Il Servizio AAGG provvede alla tenuta dell'Elenco dei professionisti .

Il Dirigente del Servizio provvederà d'ufficio, con apposito provvedimento e previa contestazione dell'addebito, alla cancellazione dall'elenco degli Avvocati quando si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- perdita dei requisiti per l'iscrizione
 - rinuncia all'incarico senza giustificato motivo
 - assolvimento dell'incarico affidato in maniera non puntuale e carente di diligenza.
- Presso il Servizio AAGG è istituito, tenuto e aggiornato un registro degli incarichi giudiziali conferiti, nel quale devono essere annotati:
- le generalità del professionista
 - l'oggetto dell'incarico
 - gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico
 - i corrispondenti oneri finanziari (onorari pattuiti e liquidazioni effettuate)
 - i risultati ottenuti in termini di vittorie o soccombenze

ART. 7 - NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato espressamente nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.